



Comune di Pozzuolo del Friuli
Provincia di Udine

Regolamento di polizia mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.04.2021
Esecutivo dal 14.04.2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e finalità	pag.	1
Articolo 2	Polizia mortuaria nel Comune	pag.	1
Articolo 3	Definizioni	pag.	2

TITOLO II ATTIVITÀ FUNEBRE

Articolo 4	Attività funebre	pag.	4
------------	------------------	------	---

TITOLO III ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Articolo 5	Accertamento di morte	pag.	5
Articolo 6	Denuncia della causa di morte	pag.	5
Articolo 7	Periodo di osservazione	pag.	6
Articolo 8	Trasferimento provvisorio entro le trenta dal decesso	pag.	7
Articolo 9	Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane	pag.	7
Articolo 10	Tanatoprassi	pag.	7
Articolo 11	Esame autoptico e riscontro diagnostico	pag.	7
Articolo 12	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag.	8
Articolo 13	Trattamenti particolari	pag.	8

TITOLO IV SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Articolo 14	Strutture obitoriali	pag.	9
Articolo 15	Casa funeraria	pag.	9
Articolo 16	Camera mortuaria	pag.	10
Articolo 17	Sala del commiato	pag.	10

TITOLO V TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 18	Definizione, responsabilità ed autorizzazione	pag.	11
Articolo 19	Trasporto di ossa e di ceneri	pag.	12
Articolo 20	Mezzi di trasporto funebre e rimesse	pag.	12
Articolo 21	Prodotti del concepimento	pag.	12
Articolo 22	Trasporto funebre tra Stati	pag.	12
Articolo 23	Trattamento conservativo	pag.	13
Articolo 24	Caratteristiche delle casse	pag.	13
Articolo 25	Cortei funebri	pag.	13
Articolo 26	Funerali	pag.	14

TITOLO VI CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 27	Costruzione dei cimiteri	pag. 15
Articolo 28	Requisiti minimi	pag. 16
Articolo 29	Ubicazione cimiteri comunali	pag. 16
Articolo 30	Area di rispetto	pag. 17
Articolo 31	Gestione dei cimiteri	pag. 17

TITOLO VII INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI

Articolo 32	Diritto di sepoltura	pag. 19
Articolo 33	Identificazione della sepoltura	pag. 19
Articolo 34	Inumazione	pag. 19
Articolo 35	Caratteristiche delle fosse	pag. 20
Articolo 36	Tumulazione	pag. 21
Articolo 37	Loculi	pag. 22
Articolo 38	Ossari	pag. 23
Articolo 39	Nicchie cinerarie	pag. 24
Articolo 40	Tombe di famiglia	pag. 24
Articolo 41	Sepoltura privata nel cimitero	pag. 26
Articolo 42	Oggetto e durata delle concessioni	pag. 28
Articolo 43	Decadenza concessioni	pag. 28
Articolo 44	Rinuncia alle concessioni	pag. 29
Articolo 45	Estinzione delle concessioni	pag. 29
Articolo 46	Revoca delle concessioni	pag. 29
Articolo 47	Acquisizione tombe abbandonate	pag. 30
Articolo 48	Esumazioni	pag. 30
Articolo 49	Estumulazioni	pag. 30
Articolo 50	Destinazione delle ossa e dei resti mortali	pag. 31
Articolo 51	Cappella privata fuori dal cimitero	pag. 32
Articolo 52	Tumulazione privilegiata in luoghi diversi	pag. 32

TITOLO VIII CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 53	Autorizzazione alla cremazione	pag. 33
Articolo 54	Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 33
Articolo 55	Luoghi di dispersioni delle ceneri	pag. 34
Articolo 56	Modalità di conservazione delle urne affidate	pag. 35
Articolo 57	Senso comunitario della morte	pag. 35
Articolo 58	Realizzazione di crematori	pag. 35
Articolo 59	Applicazione retroattiva	pag. 35

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 36
Articolo 61	Esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri	pag. 37
Articolo 62	Rifiuti Cimiteriali	pag. 38
Articolo 63	Sanzioni amministrative	pag. 38
Articolo 64	Disposizioni transitorie	pag. 38
Articolo 65	Responsabilità	pag. 38
Articolo 66	Entrata in vigore del regolamento	pag. 38
Articolo 67	Norma finale	pag. 39

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla Legge Regionale 21.10.2011 n.12 e successiva n. 22 del 09.06.2017 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, disciplina in ambito comunale le attività relative alle funzioni di polizia mortuaria ed ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, al fine di garantire la tutela della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona con particolare riguardo al diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.
2. In particolare, il presente regolamento:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;
 - c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria.

Art. 2 Polizia mortuaria nel Comune

1. La Polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi delle persone, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e di ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e secondo l'organizzazione interna, nonché dal Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, per quanto di competenza.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) **cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
 - b) **salma**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
 - c) **resti mortali**: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
 - d) **cremazione**: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
 - e) **ceneri**: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
 - f) **medico curante**: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;
 - g) **medico necroscopo**: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda Sanitaria in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;
 - h) **tanatocosmesi**: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
 - i) **tanatoprassi**: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
 - j) **trattamento conservativo**: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
 - k) **feretro**: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - l) **cassetta di resti ossei**: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - m) **urna cineraria**: il contenitore di ceneri;
 - n) **loculo**: la nicchia funeraria, posizionata anche sotto terra, per la tumulazione del defunto;
 - o) **loculo areato**: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;
 - p) **ossario**: cella funeraria in muratura destinata a contenere la cassetta di resti ossei;
 - q) **nicchia cineraria**: cella funeraria in muratura di ridotte dimensioni destinata a contenere una ed una sola urna cineraria;
 - r) **camera mortuaria**: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
 - s) **casa funeraria**: la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento alle funzioni di osservazione, composizione e vestizione della salma, imbalsamazione e tanatoprassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere;
 - t) **sala del commiato**: la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato;

- u) **ossario comune**: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- v) **cinerario comune**: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
- w) **cimitero d'urne**: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;
- x) **trasporto funebre**: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;
- y) **trasporto provvisorio**: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;
- z) **coniuge**: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b) della Legge 76/2016.

Titolo II ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 4 Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. Il Comune verifica il permanere dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed escluso durante il periodo di osservazione della salma.
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

Titolo III

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Art. 5 Accertamento di morte

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
3. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 8, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.

Art. 6 Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro (24) ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte può essere fatta dal medico necroscopo, da uno dei congiunti o persona convivente col defunto, o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da persone che ne sono informate.
3. A prescindere dai casi di cui sopra, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale, o delittuoso, oppure rinvenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Comunale o le forze di Polizia territorialmente competenti. L'obbligo alla denuncia si estende anche in caso di rinvenimento di feti espulsi morti e di prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.
4. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, convivenze e comunità di qualsiasi specie, il Direttore e chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato al primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396.
5. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
6. La denuncia, redatta su apposito modulo (scheda di morte), dovrà essere completa delle notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa della morte e le circostanze in cui essa avvenne e fornendo all'Ufficio stesso ogni altra notizia riguardante l'età, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.
7. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta immediatamente all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
8. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda dei Servizi Sanitari dove è avvenuto il decesso.

9. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185.
10. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta (30) giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all' Azienda Sanitaria territorialmente competente. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 7

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro (24) ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto (48) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti.
4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore dell'Azienda Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro (24) ore adottando specifiche misure cautelative.
5. Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. del 13 febbraio 1964, n.185. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 recante norme per l'accertamento e la certificazione di morte, e dal Regolamento in materia di accertamento e certificazione di morte, approvato con Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 da ultimo aggiornato con D.M. 22 agosto 1994, n. 582.
7. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
8. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
9. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 8

Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria competenti per territorio.

Art. 10

Tanatoprassi

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 7 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 5.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.
3. Per l'esecuzione dell'operazione di imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione del Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui sarà effettuata;
 - b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
4. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 11

Esame autoptico e riscontro diagnostico

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
6. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario e sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

Art. 12

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria e al Comune.

Titolo IV

SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

Art. 14 Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 come successivamente disciplinati all'art. 5 del regolamento esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) i trattamenti conservativi di cui al successivo art. 23;
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - g) la custodia e l'esposizione del cadavere.
4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni vicini, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 15 Casa funeraria - mortuaria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, come successivamente disciplinati all'art. 6 del regolamento esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres. e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 16

Camera mortuaria

1. Tutti i cimiteri del Comune di Pozzuolo del Friuli dispongono di una camera mortuaria destinata alla eventuale sosta delle salme e dei resti prima del seppellimento e dopo il prescritto periodo di osservazione. Il deposito non può superare la durata di tre (3) giorni, fatti salvi i termini diversi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Nelle camere mortuarie l'assistenza alle salme deposte può essere effettuata dai familiari limitatamente al periodo di apertura delle stesse, coincidente di norma con l'orario di apertura del cimitero.

Art. 17

Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) della L.R. 12/2011 come successivamente disciplinati all'art. 7 del regolamento esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.
3. La gestione è soggetta ad apposita comunicazione da inoltrare al Comune

Titolo V TRASPORTO FUNEBRE

Art. 18

Definizione, responsabilità ed autorizzazione

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
7. Il servizio di trasporto delle salme viene eseguito dalle agenzie di pompe funebri rientranti nella fattispecie delle agenzie d'affari e soggette alla disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Rimangono in capo al comune le spese sostenute per il trasporto di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo recupero delle spese sostenute. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.
8. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dei successivi commi 11, 12 e 13.
9. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
10. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
11. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, fanno eccezione:
 - a) i trasporti dei prodotti del concepimento di cui al successivo articolo 21;
 - b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.
12. In ambito regionale, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

13. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

Art. 19

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune che le detiene.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 20

Mezzi di trasporto funebre e rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con i mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lettera d) della L.R. 12/2011 come successivamente disciplinati all'art. 8 del regolamento esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres., nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 21

Prodotti del concepimento

1. L'Azienda Sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

Art. 22

Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto di salme, stipulato a Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'extradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'extradizione verso uno degli Stati non aderenti, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le

caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda Sanitaria.

5. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 23

Trattamento conservativo

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trattamento antiputrefattivo di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro
4. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

Art. 24

Caratteristiche delle cassa

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d) della L.R. 12/2011 come successivamente disciplinati all'art. 9 del regolamento esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.
2. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

Art. 25

Cortei funebri

1. I cortei funebri dall'abitazione del defunto, dall'Ospedale, dalla Casa di Riposo o da altre analoghe strutture di degenza o dalla sala di commiato e sino alla chiesa, o nel caso in cui su richiesta dei parenti non venga svolta alcuna funzione religiosa e quindi fino al cimitero, debbono essere effettuate a bordo di veicoli e di regola, seguire la via più breve. I cortei funebri nel percorso fra la chiesa ed il cimitero, devono seguire la via più breve e possono essere effettuati a piedi nel rispetto delle tradizioni ed usi locali.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada. È vietato a persone, veicoli od altro fermare, disturbare, intralciare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo sia a piedi che a bordo di veicoli. Il tragitto fra la chiesa ed il cimitero, a discrezione del Comando della Polizia Locale, potrà subire modificazioni in funzione di esigenze di viabilità, sui tratti di strada interessati da lavori, o per ragioni di pubblica sicurezza.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare in ogni caso il passo ai veicoli di emergenza e soccorso.

4. In considerazione delle problematiche relative alla circolazione veicolare, nel Comune di Pozzuolo del Friuli i cortei funebri a piedi, nel percorso fra la chiesa ed il cimitero, sono accompagnati dal personale di Polizia Locale, o da altro personale debitamente incaricato, a garanzia della sicurezza del corteo, adottando autonomamente gli opportuni provvedimenti sulla circolazione veicolare e pedonale necessari. Nel caso in cui la Polizia Locale fosse, per contingenti motivi di servizio, impossibilitata, anche con altro personale incaricato, a garantire la scorta al corteo funebre a piedi, il corteo dalla chiesa al cimitero dovrà essere effettuato a bordo dei veicoli a garanzia e tutela dei partecipanti. In caso di violazione a tale prescrizione, l'Amministrazione Comunale ed il suo personale di Polizia Locale rimarrà sollevato ed indenne da ogni responsabilità in sede civile e penale, rimanendo in capo ai trasgressori ogni responsabilità.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per quanto riguarda le scorte a cortei funebri nelle frazioni del capoluogo, la Polizia Locale a seguito di motivate e comprovate esigenze e qualora ravvisasse problematiche inerenti alla circolazione stradale potrà autonomamente predisporre servizi di viabilità a garanzia della sicurezza dei partecipanti ai cortei.
 6. Ai sensi dell'art. 190 del CDS ed unicamente per i soli cortei funebri effettuati a piedi e debitamente scortati dal personale della Polizia Locale si deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti.
-

Art. 26 Funerali

1. Nel Comune di Pozzuolo del Friuli è vietata l'effettuazione di funerali nelle giornate di domenica e nelle giornate di festività nazionali. Deroga al presente articolo potrà essere concessa nel solo periodo estivo ed esclusivamente per gravi motivi igienico-sanitari debitamente certificati dall'Azienda Sanitaria.

TITOLO VI CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 27 Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 1265/1934, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano regolatore cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.
3. Il Piano regolatore cimiteriale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, determina, ad esclusione delle tombe dei Caduti in Guerra, la delimitazione degli spazi per delle sepolture, in particolare per le sepolture private nonché l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi. Detto Piano potrà prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
Nell'elaborazione del Piano si tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
 - b) delle dotazioni attuali di posti per inumazione e di tumulazione, di cellette ossari e cinerari in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) degli eventuali posti-salma che si renderanno disponibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.Almeno ogni dieci (10) anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
4. Il piano cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:
 - a) relazione generale;
 - b) indagine geologica;
 - c) planimetria generale dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale. Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque (5) anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti;
 - d) rilievo e descrizioni delle principali opere esistenti;
 - e) previsioni di ampliamento o di ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi;
 - f) programma delle rotazioni;
 - g) norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi.
5. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda Sanitaria nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione comune;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) un ossario comune;
 - d) un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4.
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri;
 - e) uno spazio di inumazione degli arti anatomici;
 - f) uno spazio per sepolture private individuali, familiari e per collettività, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione comune
 - g) uno spazio ove possono essere altresì accolti, per il seppellimento i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
 - h) uno spazio speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Art. 29 Ubicazione cimiteri comunali

1. Nel comune di Pozzuolo del Friuli sono stati realizzati ed attualmente in uso sei cimiteri:
 - a) nel capoluogo
 - b) nella frazione di Cargnacco
 - c) nella frazione di Carpeneto
 - d) nella frazione di Sammardenchia
 - e) nella frazione di Terenzano
 - f) nella frazione di Zugliano
2. In ogni cimitero sono stati realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie (ossari);
 - c) campi per le sepolture private individuali, familiari e per collettività (tombe di famiglia sia monumentali edicole che interrate a raso, sepolture individuali a 3 posti nei lotti più datati a 2 posti nelle aree recenti).

Art. 30
Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della Legge n.130/2001 e dall' articolo 28 della Legge n.166/2002, è individuata considerando:
 - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
 - c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
2. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi dei cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

Art. 31
Gestione dei cimiteri

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici e dei Servizi del Comune. L'Azienda Sanitaria, controlla il funzionamento dei cimiteri per quanto riguarda l'igiene e la sanità e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.
3. È istituito un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; tale registro può essere tenuto anche con l'utilizzo di sistemi informatici di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/1990. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Ad ogni posizione nel registro delle sepolture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si dovesse verificare.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione all'inumazione/tumulazione;
 - c) l'indicazione schematica della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari; per le concessioni più datate, saranno indicate le notizie per quanto conosciute;
 - e) la data ed il numero della concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

6. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia. Il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
7. Il responsabile di cui al comma precedente deve provvedere alla conservazione degli atti ed alla custodia delle chiavi delle porte dei cimiteri e quelle dei diversi locali annessi, alla sorveglianza, alla pulizia, all'igiene, alla conservazione dei cimiteri ed in particolare a mero titolo esemplificativo:
 - a) fornire servizi di assistenza e prestazioni complementari per l'esecuzione di autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, nonché al taglio, all'estirpazione delle erbe e loro conferimento e smaltimento secondo le procedure vigenti;
 - e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g) vietare il collocamento di croci, di lapidi, di iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza autorizzazione del Comune; denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - h) mantenere le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, delle adiacenze e lungo la strada di accesso;
 - i) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, non permettere che avvengano sepolture senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;
 - j) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e procedere alla sepoltura delle salme;
 - k) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in relazione allo scolo delle acque piovane;
 - l) inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadavere, su disposizione dell'Ufficiale dello Stato Civile, in qualsiasi tempo ed ora;
 - m) raccogliere e conservare per un periodo di 12 mesi le ossa dei cadaveri che venissero esumati o estumulati, qualora i parenti del defunto non abbiano disposto diversamente; decorso infruttuosamente tale termine, provvede a deporle nell'ossario comune del cimitero;
 - n) disperdere le ceneri della cremazione nel cinerario comune, qualora il defunto abbia manifestato tale volontà;
 - o) prestarsi al trasporto dei feretri all'interno dei cimiteri con l'utilizzo di idoneo carrello o barella gommata nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - p) avvertire il Sindaco e l'Azienda Sanitaria di tutte le necessità che si dovessero verificare in materia sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni da questi impartite.
8. Gli addetti ai servizi cimiteriali non potranno riscuotere, per nessuna ragione alcuna tassa e tariffa cimiteriale, né pretendere od esigere somme per prestazioni nel cimitero. Agli stessi vengono, inoltre, applicate le norme previste dal vigente Regolamento comunale per il personale dipendente.
9. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 6 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.

Titolo VII
INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI
CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI

Art. 32
Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero hanno diritto di sepoltura:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso in vita, la residenza, anche per periodi di tempo limitati;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
 - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata o in tomba di famiglia esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - f) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 21;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri dei caduti in guerra.

Art. 33
Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 34
Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal presente regolamento, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
2. Tenuto conto della tipologia e del grado di mineralizzazione del terreno presente nei cimiteri del Comune di Pozzuolo del Friuli, e sulla base dei riscontri effettuati nel tempo, il periodo di inumazione è definito in 20 anni.
3. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
4. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

5. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale è abbreviato a cinque anni.
 6. È consentito l'interramento di una cassetta di resti ossei o, in alternativa, di un'urna cineraria, debitamente racchiusa in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.
 7. La collocazione dei manufatti, di cui al precedente comma, nelle fosse dei campi comuni a rotazione ordinaria, ove sono inumati familiari e parenti, è autorizzata senza che tale operazione comporti il prolungamento del previsto periodo di inumazione della salma principale e senza la trasformazione di tale area in tomba privata in concessione. Restano a carico del richiedente il pagamento dei relativi diritti ed oneri di lavorazione e collocazione.
 8. Nel caso in cui, per obiettive difficoltà di realizzazione nei cimiteri già esistenti, non sia possibile l'individuazione di campi di inumazione speciale, sarà consentito il permanere della salma non perfettamente decomposta nella medesima fossa e per il periodo temporale di anni 5, eventualmente prorogabile in funzione delle necessità riscontrate, previo apporto di idoneo materiale che ne favorisca la completa mineralizzazione.
-
9. L'operazione di inumazione è a pagamento secondo le tariffe comunali fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
 10. Rimangono in capo al comune le spese sostenute per l'inumazione di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo recupero delle spese sostenute. L'inumazione deve essere comunque effettuata in forma che garantisca il decoro del servizio.
 11. Presso l'Ufficio Tecnico è tenuto l'elenco delle salme inumate, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione della sepoltura.
 12. L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui non fosse possibile procedere all'inumazione o tumulazione di un defunto nel cimitero di destinazione causa esaurimento degli spazi disponibili, potrà disporre la sua collocazione in altro cimitero comunale a scelta dei parenti o indicato dal comune.

Art. 35 Caratteristiche delle fosse

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito dai parenti del deceduto o dall'agenzia di pompe funebri dagli stessi incaricata e costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
6. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni, in sostituzione del cippo cui si fa riferimento al comma 1 è permesso, a spese dei privati il collocamento di cippi, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978 e delle norme tecniche di attuazione contenute nel Piano regolatore cimiteriale.
7. La lastra tombale orizzontale, sia nelle fosse dei campi comuni e sia per le fosse delle sepolture private in concessione dovrà attenersi alle seguenti dimensioni:
 - lastra orizzontale adulti : cm. 70x170;
 - lastra orizzontale fanciulli: cm. 50x85.
8. La fornitura e l'installazione delle lapidi, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
9. Al di sopra della lastra tombale non è consentita la collocazione di alcuna sovrastruttura, realizzata in qualsiasi tipologia di materiale.

Art. 36 Tumulazione

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia aventi le caratteristiche definite dal presente regolamento, per esservi conservato per un periodo minimo di venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. I loculi, gli ossari o le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti.
5. L'uso dei manufatti di cui al precedente comma, costruiti dal Comune, è concesso su richiesta degli interessati mediante domanda redatta in carta da bollo o resa legale. Il rilascio della concessione, a tempo determinato e revocabile, che avviene mediante scrittura privata è subordinata al pagamento del canone stabilito in tariffa e delle eventuali spese contrattuali ed accessorie comunque a carico del richiedente. L'assegnazione avviene secondo la disponibilità dei manufatti ed in ordine progressivo seguendo la numerazione incisa sulle piastre. Non è possibile l'assegnazione a prenotazione ovvero in assenza di feretro o urna cineraria o cassetta di resti ossei da collocare.
6. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 32, possono accedere alla concessione dei manufatti e delle aree per sepolture private le seguenti tipologie di utenti:
 - a) le persone aventi la residenza nel Comune di Pozzuolo del Friuli;
 - b) le persone che hanno avuto, nel corso della loro vita, la residenza nel Comune di Pozzuolo del Friuli;

I casi di "convivenza" con il defunto sono valutati dall'Ufficio comunale competente sulla base di atti in possesso del Comune, di elementi di prova anche testimoniali e della documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. La concessione è rilasciata dopo aver effettuato gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 73 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

7. Allo scadere della concessione l'Amministrazione Comunale potrà rientrare in possesso dei manufatti facendo porre i resti mortali nelle celle ossario (se provenienti da loculo) in ossario comune o area di dispersione delle ceneri ovvero concedere il rinnovo della concessione agli eredi in base alle condizioni vigenti al momento.
8. Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione, entro un anno dalla scadenza, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione.
9. Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.
10. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dei manufatti e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
11. Sulla lastra di marmo di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale, potrà essere posizionata la lampada votiva e un vaso portafiori; essi dovranno rispettare le tipologie indicate dalle norme di attuazione del Piano regolatore cimiteriale.
12. I loculi, cellette e nicchie assegnati in concessione sono di proprietà comunale, è quindi vietata qualsiasi opera che modifichi l'aspetto estetico del manufatto, anche attraverso la sostituzione o lo spostamento della lastra o la sostituzione dei sistemi di chiusura o l'inserimento di manufatti che sporgano dalla sagoma.
13. Sulla lastra i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potrà essere posta in opera la fotografia incorniciata del defunto.
14. Gli abbellimenti dovranno essere conformi ai tipi conformi alle norme di attuazione del piano regolatore cimiteriale e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 20 dalla lastra.
15. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria soggetta a stipula di atto in forma di scrittura privata è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno a scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata in anni due, salvo casi eccezionali da valutarsi a discrezione del Responsabile dell'area tecnica. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, si notifica al concessionario l'avviso che, decorsi inutilmente ulteriori trenta (30), giorni si provvederà, a sue spese, a collocare la salma in campo di inumazione comune a rotazione. Il canone di utilizzo è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione con il minimo di una annualità. È consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 37 Loculi

1. Nella zona destinata, dal piano regolatore cimiteriale alla realizzazione di loculi colombari fuori terra, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25, di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuovi loculi, potrà aumentare tali misure.

2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
5. È consentita la collocazione in un unico loculo, escluso il feretro che sia o meno presente, di ulteriori manufatti nella misura massima due elementi (cassette di resti ossei o urne cinerarie), senza che questo comporti alcun prolungamento della durata della concessione o del periodo di tumulazione, previo pagamento dei relativi costi.
6. Per l'assegnazione in concessione si applicano le modalità previste dall'art 36, commi 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 38 Ossario

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei Cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle celle funerarie individuali in muratura destinate a contenere la cassetta di resti ossei rinvenuti; tali manufatti sono realizzati a cura e spese del Comune.
2. La celletta ossario individuale dovrà avere le seguenti dimensioni interne minime: mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,70 di lunghezza. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuove unità, potrà aumentare tali misure.
3. La cassetta di zinco destinata a contenere i resti della salma da collocare nella celletta ossario sarà fornita dai parenti del defunto; saranno, inoltre, a carico degli stessi tutte le spese connesse per la raccolta dei resti, rimozione e nuova collocazione e di quant'altro necessario.
4. Nel caso di tumulazione di resti all'interno di cellette ossario non è necessaria la chiusura con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì l'usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. È consentita la collocazione nella medesima celletta ossario, esclusa la cassetta che sia o meno presente e qualora lo spazio lo consenta, di un ulteriore manufatto (urna cineraria o cassetta con resti), senza che questo comporti alcun prolungamento della durata della concessione o del periodo di tumulazione, previo pagamento dei relativi costi.
6. Per l'assegnazione in concessione delle celle ossario si applicano le modalità previste dall'art 36, commi 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 39 Nicchie cinerarie

1. Oltre al cinerario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, possono realizzare nei cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle nicchie cinerarie individuali per la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione.
2. Tali nicchie dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime: mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,50 di lunghezza.
3. Data l'attuale limitata diffusione della cremazione, potranno essere utilizzati piccoli ossari anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.
4. Nel caso della tumulazione di resti all'interno delle nicchie cinerarie non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. Per l'assegnazione in concessione delle nicchie cinerarie si applicano le modalità previste dall'art. 36, commi 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 40 Tombe di famiglia

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture private di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio, per l'approvazione, al competente settore (Edilizia privata) del Comune previo parere della commissione edilizia comunale ove costituita; l'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro un (1) anno dalla data di emissione del provvedimento di concessione, pena la decadenza. Alla scadenza di tale termine, l'area oggetto di concessione, in assenza di specifica richiesta di proroga, torna nella piena disponibilità del Comune.
2. Nella zona destinata dal piano regolatore cimiteriale a sepolture private riservate di cui al successivo articolo 41, potrà essere data in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la costruzione di:
 - a) tombe di famiglia monumentali a edicola;
 - b) tombe di famiglia interrate a raso.
3. Le tombe di famiglia monumentali a edicola a più posti fino al massimo di sei (6) fuori terra ed eventuali quattro (4) interrati, con sepoltura a tumulazione, dovranno essere costruite con le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
 - rispetto dei distacchi laterali e frontali indicati nel piano regolatore cimiteriale del singolo cimitero;
 - l'ingombro del manufatto edilizio dovrà rispettare le dimensioni fissate di mt. 3,00 di lunghezza, di mt.
 - 3,00 di larghezza e di mt. 3,00 di altezza (per le coperture piane) e di mt. 3,50 di altezza al colmo (per le coperture a falde inclinate, a cupola o similari);
 - la quota al finito del piano di calpestio interno della cappella dovrà essere di almeno 15 cm. superiore al piano naturale del terreno;
 - tutte le coperture delle tombe di famiglia a edicola siano piane o a due falde inclinate ed impostate allo stesso livello delle costruzioni limitrofe, se esistenti.

Le tombe di famiglia a edicola devono avere struttura in cemento armato con pareti verticali e solette orizzontali dello spessore idoneo, con rispetto delle norme antisismiche vigenti e delle caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas. Le solette orizzontali dei loculi devono essere

dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido. L'ingombro libero interno dei loculi laterali non deve essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza cm. 225, di larghezza cm. 75 e di altezza cm. 70. A detto ingombro deve essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali. I materiali previsti per le finiture delle cappelle dovranno essere: intonaci, marmi, pietre naturali, o altri materiali inalterabili agli agenti atmosferici e di idonea durabilità. La copertura dovrà essere piana o a falde inclinate, a cupola o similari e le acque meteoriche dovranno essere in ogni caso smaltite entro l'area di pertinenza della tomba stessa. Le scritte, il porta lampada, la croce ed il portafoto di ciascun loculo dovranno essere realizzati in materiale durevole. Le scritte da apporre avranno caratteri lineari di altezza non superiore a 5 cm. e dovranno riportare il nome e cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto. Croci, statue e portafiori non dovranno debordare dai volumi di pertinenza della tomba. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari.

4. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a edicola è di novant'anni eventualmente rinnovabile.
5. Le tombe di famiglia a raso potranno contenere fino al massimo di sei (6) loculi ipogei (interrati) disposti su due file di tre loculi sovrapposti sono destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione in un'area riservata delle seguenti dimensioni: mt. 4,00 di lunghezza e mt. 3,00 di larghezza. Le opere edilizie monumentali dovranno rispettare i criteri prescritti per la tumulazione dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993 e le norme dimensionali e costruttive riportate di seguito.
6. Il diritto della sepoltura privata in tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II° grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, previe le valutazioni di cui al comma 6 del precedente articolo 36, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi. Per gli ascendenti (padre e madre del concessionario) e i discendenti (figli del concessionario) in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali (fratelli e sorelle) e gli affini (cognato/a) fino al II° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio comunale competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile a qualunque titolo. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario. L'eventuale diniego alla concessione deve essere comunicato agli interessati.
7. Ogni tomba di famiglia a raso dovrà rispettare le medesime norme realizzative previste per le tombe di famiglia a edicola sopra indicate. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali. Le lastre orizzontali di rivestimento dovranno essere realizzate in pietra naturale o marmo con uno spessore variabile da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza massima fuori terra di cm. 30 dal piano di campagna. Sulle lastre orizzontali, ed

esclusivamente nel piano ed entro il perimetro delle stesse, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5. È pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.

8. È vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.
 9. È fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di altezza superiore a 100 cm.
-
10. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari.
 11. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a raso/interrate è di novant'anni eventualmente rinnovabile.
 12. Le tombe a raso o a edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune in caso di mancanza di domanda di proroga della concessione ovvero di legale presunzione di abbandono degli aventi diritto e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la proroga della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
 13. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri nelle rispettive nicchie o cellette o all'interno di un loculo privo di feretro non è necessaria la chiusura del tumulo con muratura bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
 14. Per ciascun loculo all'interno della tomba di famiglia è consentita la collocazione di ulteriori manufatti nella misura massima due elementi (cassette di resti ossei o urne cinerarie), senza che questo comporti alcun prolungamento della durata della concessione o del periodo di tumulazione, previo pagamento dei relativi costi.

Art. 41

Sepoltura privata nel cimitero

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni ed il collocamento dei resti ossei e ceneri nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro e sono vietate le sub concessioni e le cessioni tra terzi.
4. Il diritto di sepoltura privata è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui al precedente comma 6 dell'articolo 40.
5. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Al fine di soddisfare il maggior numero di istanze, non potranno essere richieste più di due sepolture per ogni richiedente, per cui le nuove concessioni saranno rilasciate per singoli tumuli con misure fisse pari a mq. 3,5 (mt. 2 di lunghezza x mt. 1,75 di larghezza). Le concessioni in essere aventi misure superiori a quelle indicate dal presente comma possono essere rinnovate; le concessioni che siano invece oggetto di revoca, rinuncia o abbandono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, saranno trasformate in concessioni/tumuli singoli nel rispetto e nei limiti delle misure sopra indicate.
7. Le concessioni in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali, sono rilasciate agli interessati mediante domanda redatta in carta da bollo o resa legale. Il rilascio della concessione, a tempo determinato e revocabile, che avviene mediante scrittura privata è subordinata al pagamento del canone stabilito in tariffa e delle eventuali spese contrattuali ed accessorie comunque a carico del richiedente.
8. Le fosse dovranno rispettare le caratteristiche e le misure di cui all'art. 35 del presente regolamento.
9. Le aree di sepoltura privata sono individuate dal piano regolatore cimiteriale le cui planimetrie dovranno indicare tutte le concessioni di aree in atto e dovranno essere aggiornate almeno ogni dieci (10) anni o ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
10. Al fine di garantire l'uniformità, gli allineamenti previsti in planimetria e la regolarità nelle procedure di esumazione, salvo che il comune disponga diversamente, non sono concesse sepolture private all'interno e nelle file dei campi comuni di inumazione a rotazione e viceversa.
11. Allo scadere della concessione la stessa può essere rinnovata, in base ai costi e modalità in vigore al momento e s'intende riservato alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai suoi successori ed eredi diretti secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione. In caso di trasferimento di residenza il titolare della concessione deve comunicare il nuovo recapito all'ufficio comunale competente. Decorso un (1) anno dalla scadenza della concessione la sepoltura rientra nella disponibilità del Comune per essere riassegnata ad altro richiedente nel rispetto dei tempi di inumazione dell'ultimo defunto sepolto o trasformata insindacabilmente in area comune a rotazione.
12. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
13. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dei manufatti e delle decorazioni indipendentemente dalle cause che lo hanno generato.
14. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere alla solida e decorosa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le attività di restauro che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene nonché a rimuovere eventuali abusi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà, previa diffida, disporre mediante apposito provvedimento, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
15. Per ciascun loculo all'interno della sepoltura privata è consentita la collocazione di ulteriori manufatti nella misura massima due elementi (cassette di resti ossei o urne cinerarie), senza che questo comporti alcun prolungamento della durata della concessione o del periodo di tumulazione, previo pagamento dei relativi costi.
16. Per esigenze connesse con la riorganizzazione dei campi a tumulazione riservata, è consentito solo all'Amministrazione Comunale procedere allo spostamento delle sepolture assegnate in concessione e dei relativi monumenti nello stesso campo o in altri campi riservati.

17. Presso il competente Ufficio Tecnico è tenuto il registro delle concessioni, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione della sepoltura.

Art. 42

Oggetto e durata delle concessioni

1. Nei cimiteri del Comune di Pozzuolo del Friuli, qualora disponibili, sono oggetto di concessione:
 - a) Aree per la costruzione di tombe di famiglia sia monumentali a edicola che a raso di durata NOVANTENNALE di cui al precedente articolo 40;
 - b) Aree per le sepolture private di cui al precedente art. 41 di durata CINQUANTENNALE;
 - c) Loculo fuori terra per la tumulazione di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria di durata CINQUANTENNALE;
 - d) Ossario fuori terra per la tumulazione di cassetta di resti ossei o urna cineraria di durata TRENTENNALE.

2. Le concessioni sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la durata in esse indicata con l'unica eccezione delle concessioni di durata "perpetua".
3. Tutte le concessioni "perpetue" rilasciate in data anteriore al 10/02/1976 (data di entrata in vigore del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 803/1975) si intendono di durata NOVANTANOVENNALE con decorrenza 10/02/1976.

Art. 43

Decadenza delle concessioni.

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile dell'area tecnica, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata con determinazione motivata del Responsabile dell'area tecnica e comunicata ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste; in questo caso non è previsto alcun rimborso per il concessionario, il quale ha tuttavia la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Nella lettera di diffida dovrà essere altresì precisato il termine entro cui l'interessato dovrà eseguire le estumulazioni. In caso di inerzia, il Comune provvederà d'ufficio a trasferire i resti mortali nell'ossario comune o, occorrendo, nel campo comune speciale di cui all'articolo 34, comma 5 per l'inumazione di salme non mineralizzate, con oneri a carico del concessionario. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o suo delegato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo comune a rotazione, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Sindaco dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro

restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune, con oneri a carico del concessionario decaduto.

4. Le operazioni di recupero delle salme dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile dell'Azienda sanitaria.

Art. 44

Rinuncia alle concessioni

1. La rinuncia della concessione è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune e quando sia stata liberata dalle salme ivi contenute, come indicato dal presente Regolamento. La volontà alla rinuncia dovrà essere dichiarata per iscritto dal concessionario o in caso di morte dello stesso, dai suoi eredi o aventi causa e presentata al protocollo comunale.
2. Nel caso di rinuncia non sarà corrisposto al concessionario alcun corrispettivo e/o rimborso.

Art. 45

Estinzione delle concessioni

1. Costituisce causa di estinzione della concessione la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine di un (1) anno, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale incaricato per essere restituite agli aventi diritto sulla base di idonea documentazione ovvero per la successiva alienazione.

Art. 46

Revoca delle concessioni

1. Salvo quanto disposto dall'art. 92 2° comma del DPR 285/90, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le relative spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta (60) giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 47

Acquisizione delle tombe abbandonate

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonato uno spazio oggetto di concessione, il Responsabile dell'area tecnica, o suo delegato, comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con AR o notificata a mezzo PEC, o Messo Comunale, l'avvio del procedimento di revoca della concessione.
2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri, per sessanta (60) giorni consecutivi.
3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione, per trenta (30) giorni dall'avvenuta notifica dell'avvio del procedimento costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.
4. il Comune, dopo avere adottato regolare provvedimento di revoca della concessione da parte del Responsabile dell'area tecnica, entrerà nella disponibilità dello spazio di cui al comma 1.

Art. 48

Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo venti anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Per quanto riguarda le esumazioni ordinarie l'Ufficio Tecnico terrà aggiornato un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni. Al fine di consentire le operazioni di esumazione ordinarie delle salme nei campi comuni a rotazione, l'ufficio competente, con congruo anticipo e dopo aver individuato gli eredi diretti del defunto, provvederà all'invio di una comunicazione con la quale verrà reso noto l'avvio delle prossime operazioni di esumazione e richieste disposizioni in particolar modo sulla collocazione dei resti. In mancanza di eredi facilmente reperibili la citata comunicazione sarà sostituita con idoneo avviso pubblicato all'albo del cimitero con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esumazione. I parenti, che possono assistere alle operazioni di esumazione, hanno la facoltà di richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. In ogni caso un elenco con il nome, cognome ed anno di morte del defunto e l'ubicazione della relativa fossa oggetto di esumazione ordinaria sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo del cimitero.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall' autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
5. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 271, 3° comma, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare".

Art. 49

Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
7. Le estumulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe già esistenti che esigano traslazioni temporanee, vengono eseguite, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico competente, in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione dei lavori predisposta dal Comune e compatibilmente con l'eventuale parere sanitario.

Art. 50

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle cellette ossario di cui agli articoli precedenti. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria nei limiti di cui ai precedenti articoli da 36 a 41.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta (30) giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune e del cimitero.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa e dei resti mortali di cui al comma 3 trovano applicazione i successivi articoli 54 e 56.

Art. 51

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall' articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall' articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 52

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 51, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni e nel rispetto delle normative vigenti.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci (10) anni dalla morte.

Titolo VIII

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 53

Autorizzazione alla cremazioni

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 54, comma 3 del presente regolamento.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
4. Il comune può incentivare la pratica della cremazione.

Art. 54

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. La volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
 - a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) l'esecutore testamentario;
 - c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

Art. 55

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 56

Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. Nel caso di mancanza di eventuali aventi diritto facilmente individuabili, il Comune provvede alla dispersione nel cinerario comune, trascorsi 6 mesi dal rinvenimento e previa autorizzazione da parte del competente servizio da pubblicare preventivamente per almeno 15 giorni all'albo pretorio on line e del cimitero.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 57

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 54, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Art. 58

Realizzazione di crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/2001.

Art. 59

Applicazione retroattiva

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi, fatti salvi i mezzi di locomozione per le persone disabili e delle auto funebri ed i mezzi di manutenzione e d'opera comunale e delle ditte autorizzate.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai bambini se non accompagnati da adulti.

3. È vietato a chiunque l'ingresso ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni.
4. È, altresì, vietato disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale.
5. Fatte salve responsabilità civile e penali chiunque, nel Cimitero, tenga un contegno irriverente o comunque offensivo verso il culto dei morti, rechi danno ai manufatti, alle piante, agli oggetti od attrezzi di qualunque uso, asporti fiori o arredi dalle tombe altrui o dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente diffidato ad uscire e, se ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità competente.
6. Nei Cimiteri è vietato gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori o collocare rifiuti nei contenitori in maniera impropria.
7. Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.
8. Sono vietati, salvo speciali permessi rilasciati dall'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.
9. I fiori coltivati o collocati sulle sepolture e le piante ed arbusti ornamentali che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,00 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano collocati o cresciuti nei corridoi di rispetto fra una sepoltura e l'altra o siano dissecati o imputriditi, verranno sistemati o asportati dal personale di servizio addetto alla custodia del cimitero.
10. Nei cimiteri è consentita la collocazione delle sole lapidi, croci, marmi tombali ed oggetti di carattere funerario (vasi fiori, fotografie, lampade votive, lumini, iscrizioni bronzee o di altro materiale, piccole statue a carattere religioso).
11. L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale in servizio di custodia, si riserva l'insindacabile facoltà di rimuovere dalle sepolture ogni oggetto non corrispondente alla sacralità del sito, previo deposito degli stessi in un luogo di custodia debitamente individuato ove potranno essere recuperati dai proprietari.
12. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è applicata, in base alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive integrazioni e modificazioni, la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo in

capo al trasgressore di sospendere il comportamento vietato, rimuovere gli oggetti non consentiti e ripristinare le condizioni dei luoghi. In caso di mancata esecuzione si procederà con intervento sostitutivo ad opera del personale comunale, o ditta incaricata con addebito delle relative spese al trasgressore.

Art. 61

Esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri

1. Fatte salve le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, nei cimiteri comunali non potrà essere iniziato alcun lavoro senza autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le Ditte edili che svolgono il servizio per conto dei privati devono provvedere a comunicare la data dell'intervento all'interno dei cimiteri e devono provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto secondo la normativa vigente, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'Impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitandone le relative spese.
3. Nella realizzazione dei lavori, l'Impresa deve provvedere alla recinzione dell'area assegnata, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. È vietato attivare sull'area concessa cantieri per lo sgrossamento dei materiali di recupero. I materiali da costruzione in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.
5. Il personale addetto al servizio di custodia del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione dei lavori siano conformi ai progetti presentati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
6. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'area tecnica.
7. Salvo precise e motivate deroghe rilasciate da parte del responsabile del Servizio, nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze nei Cimiteri non potranno essere eseguiti lavori di sorta. Dal 30 ottobre al 4 Novembre compresi è vietata qualsiasi lavorazione e l'introduzione di lapidi, marmi od ornamenti fissi di qualsiasi genere; le Imprese edili devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti.
8. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, in particolare nell'occasione di onoranze funebri.
9. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è applicata, in base alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive integrazioni e modificazioni, la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.
10. Al termine dell'intervento, oltre alla comunicazione di fine lavori e qualora previsto dalle vigenti leggi e disposizioni in materia, il tecnico incaricato presenta la documentazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori, ovvero la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Art. 62
Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa di settore e del regolamento Comunale vigente.

Art. 63
Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni specifiche previste dalle norme regionali e dagli articoli 60 e 61 del presente regolamento, per la violazione delle disposizioni ivi contenute si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 con l'applicazione della sanzione amministrativa da 50 e 300 euro e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente i comportamenti vietati. Nel caso di inerzia e previa diffida provvederà il Comune a spese e danno dei trasgressori.

Art. 64
Disposizioni transitorie

1. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dalla Giunta Comunale.
2. In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, all'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.
3. Nelle more di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, le opere da realizzarsi nei limiti degli spazi disponibili, saranno consentite previa presentazione di progetto ed ottenimento del parere favorevole del Responsabile dell'area tecnica.
4. Nelle more dell'approvazione del piano regolatore cimiteriale sono confermate le attuali destinazioni d'uso delle aree cimiteriali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 65
Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca della relativa autorizzazione.

Art. 66
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera. Dalla suddetta data è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 67
Norma finale.

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

